



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, FIRMATA A BAKU L'8 SETTEMBRE 2015**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per la ratifica, la Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Baku l'8 settembre 2015.

La suddetta Convenzione costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e Azerbaijan nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. Tale Convenzione rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 21 intese sottoscritte dalla Repubblica dall'aprile 2009 a tutt'oggi. Si evidenzia che, dei suddetti accordi, 12 sono stati sottoscritti con Paesi dell'Unione Europea.

Tale Convenzione non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto concerne invece l'Azerbaijan, le imposte considerate sono le imposte sul reddito delle persone giuridiche e fisiche, l'imposta patrimoniale e l'imposta fondiaria.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza, ai sensi del quale è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è ivi assoggettato ad imposta, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tale Articolo prevede inoltre che le persone giuridiche siano considerate residenti solo nello Stato in cui è registrata o si trova la sede della loro direzione effettiva.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per "stabile organizzazione", sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, termine comprendente anche la fornitura di servizi.

Gli Articoli da 6 a 9 della Convenzione disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea e dalle imprese associate.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato possono essere assoggettati ad imposizione in quest'ultimo Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ricava dall'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare i profitti da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali profitti, è necessario tenere in debito conto le altre disposizioni della Convenzione e che le autorità competenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato contraente possono essere assoggettati ad imposizione sia in detto altro Stato sia nello Stato di cui la società è residente, secondo le modalità specificate. Viene inoltre precisato che tali disposizioni non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi sia un residente dell'altro Stato contraente l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni sia un residente dell'altro Stato contraente l'imposta applicata non potrà eccedere determinate aliquote per casi specifici.

Gli Articoli 13, 14 e 15 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento delle plusvalenze, le professioni indipendenti e il reddito da lavoro dipendente, l'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi e gettoni di presenza, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 18, concernente le pensioni, le medesime e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

L'Articolo 19 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativo-territoriale o da un suo ente locale, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. Gli Articoli 20 e 21 della Convenzione regolano la tassazione, rispettivamente, di studenti e apprendisti e di altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione.

L'Articolo 22 definisce le modalità di imposizione per le varie tipologie di patrimonio, mentre l'articolo 23 quelle per evitare le doppie imposizioni. Il seguente Articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o ad un obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 25.

L'Articolo 26 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2005.

All'Articolo 27 della Convenzione viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'Articolo 28 riguardante i rimborsi prevede che le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte siano rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. L'Articolo 29 specifica invece i casi in cui si possono applicare delle limitazioni ai benefici di riduzioni o esenzioni fiscali previste nella Convenzione da parte dell'altro Stato Contraente. Eventuali modifiche o integrazioni alla Convenzione sono possibili, sotto forma di Protocolli separati, previo consenso reciproco delle autorità competenti degli Stati Contraenti, in base all'Articolo 30. Tali Protocolli faranno parte integrante della Convenzione ed entreranno in vigore secondo la tempistica della Convenzione stessa.

Gli Articoli 31 e 32 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

Il Protocollo, che conclude la Convenzione contiene delle disposizioni aggiuntive riguardo all'istituto del trust, alla definizione di "stabile organizzazione", che comprende anche eventuali server, e all'autorità a negoziare gli elementi e i dettagli di un contratto in maniera vincolante per l'impresa.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere Loro la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Baku l'8 settembre 2015, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio all'iter di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.25 del 25 agosto 2015 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 7 aprile 2016.